

Essendo stato abolito il Dazio Pestrino, e sfigurata l'esazione delli Dazj Soldo per Lira, Grassa, e Vino a Grosso nella Provincia, non devono questi rimaner inesatti con Pubblico danno, e però S.S. S.S. Illustriss. fanno con il presente Proclama pubblicamente intendere, e sapere:

I. Che non siavi alcuno di qualsivoglia grado, e condizione, che ardisca di fare, o vender Carni, come pure vender Vino in questa Città, e Provincia senza corrispondere il Dazio Soldo per Lira, e Grassa, come egualmente il Dazio Grosso, in pena di esser proceduto contro de' medesimi manu Militari, oltre a quel più che prescrivono le Leggi in tale rapporto. E siccome li Possessori del Jus dell' Imposizione sono rientrati nel primitivo loro diritto, così vietandosi risolutamente qualunque clandestina vendita a danno de' medesimi, viene prescritto agli stessi, oppure alli Subconduttori delle dette Imposizioni di prodursi nel termine di giorni otto dal pubblicarsi del presente per convenire intorno al pagamento da farsi per li Dazj di sopra descritti.

II. Mancando essi Possessori del Jus dell' Imposizione di ripetere nel termine di sopra descritto gli Accordi per il Dazio Soldo per Lira, Grassa, e Vino a Grosso, saranno gli stessi fatti esigere rigorosamente per Pubblico Conto, importando sommamente, che
non